

PROCURA DELLA REPUBB

Perositato/Pervenutg ancelliere/L'Assis PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NO

R.g. notizie di reato/mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

art. 408 sg. c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari - SEDE

IL PUBBLIA

ISTERO

TRIBUNALE DI NAPULINO RUOLO GENERALE GIPED.

l Pubblico Ministero dr. Paolo Napolitano	
etti gli atti del procedimento sopra indicato	
nei confronti di: , in atti generalizzato	
per il reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs 74/2000 commesso in negli anni 2017 e 201	8

rilevato che non appare sufficientemente sostenibile l'accusa in giudizio, con riferimento alla prova dell'elemento materiale del reato, atteso che, da un controllo più accurato degli atti e dalla documentazione presentata dall'indagato ed allegata alle memorie difensive presenti in atti, non si evince una prova certa del meccanismo fraudolento in capo all'indagato.

Appare evidente che, come si evince dalle memorie difensive, la frode in capo ad ulteriori ed analoghi utilizzatori della FOI emesse dalla società emittente "managera" non è stata provata tanto che il procedimento penale instaurato nei lorio confronti risulta già archiviato dalla Procura di Nola. Pertanto alla stregua di quanto comunque già valutato dalla predetta Procura e visto che si procede per analoghi fatti nei confronti dell'indagato in qualità di ulteriore utilizzatore delle fatture emesse dalla predetta società " , in assenza di altri elementi a suffragio, e non apparendo possibile esperire, da una lettura più attenta della enr, alcuna diversa e più proficua indagine sul punto anche in considerazione che il termine per la prosecuzione delle indagini, risulta scaduto.

Visto l'art. 408 c.p.p.


CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al pro-	prio Ufficio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza Aversa, li	

L'ASSISTENTE GIUDIZIANO Dott.ssa Giovanna Soritto







TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice per le indagini preliminari

Daniele

<u>Grennierii</u>

Esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha pronunciato: DECRETO DI ARCHIVIAZIONE Ritenuto che: Dagli atti non è rilevabile alcun illecito penale e la notizia di reato è da ritenersi infondata; [] Il fatto ipotizzato non rientra nelle ipotesi previste dalla legge come reato costituendo un mero illecito civile/amministrativo; [] Il reato non è procedibile per ne bis in idem; [] Non si ravvisano elementi idonei ad integrare l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato in capo all'indagato; [] Non si ravvisano elementi idonei ad integrare l'elemento materiale richiesto per la sussistenza del reato in capo all'indagato, [] Sussiste una ipotesi di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. [] Il reato è estinto: Per morte dell'indagato (ex art. 150 c.p.) o Per oblazione (ex artt. 162 e 162 bis c.p.) O Per effetto della regolarizzazione amministrativa ai sensi del d. lgs. n. 758/1994 o Per effetto del rilascio della concessione in sanatoria ex art. 45 D.P.R. n. 380/2001 Per prescrizione (ex art. 157 c.p.) Per remissione di querela (ex art. 152 c.p.) [] Agli atti manca una valida querela che è necessaria per la procedibilità del reato [] Le argomentazioni del PM sono pienamente condivisibili e si debbono intendere qui recepite e trascritte Non emergono elementi sufficienti per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.p.

PQM

Letto l'art. 409 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al PM.

[]Confisca e distruzione di quanto caduto in sequestro;

[] Restituzione di quanto caduto in sequestro all'avente diritto

Aversa, il 03\08\2022

